

SALE GIOCHI

Le sale gioco e le sale scommesse sono i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011.

Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti dal comma 6 dell'articolo 110 del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, la loro installazione avviene ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.

L'esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, nonché per la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, nel territorio regionale, come anche la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS è regolamentato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 5 del 2013 come modificato dall'art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016.

L'autorizzazione per l'esercizio di sale gioco e sale scommesse **non può essere rilasciata se le stesse sono ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella mappa del Comune interessato**. Analogamente non sarà autorizzata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS negli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS.

Per "nuova installazione" si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 2 ter equipara alla nuova installazione dell'apparecchio: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

I luoghi sensibili.

La legge regionale individua i seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e autorizza i Comuni ad individuare ulteriori luoghi e fornisce un criterio per la loro individuazione basato su una valutazione dell'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Modalità di calcolo dei 500 metri: La legge regionale prevede che la distanza sia calcolata secondo il percorso pedonale più breve. Il criterio è dunque quello della distanza pedonale. La misurazione va effettuata dall'ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell'esercizio in cui l'apparecchio è installato e quello del luogo sensibile. Si precisa altresì che, in occasione di autorizzazione o in sede di applicazione del divieto, nel calcolo della distanza minima va tenuto conto anche dei luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale.

Non rientrano nella presente procedura le autorizzazioni per le "Sale Bingo" o per l'esercizio di scommesse di cui all'art 88, che rientrano nella competenza del Questore (vd. nota Ministero Interno 19/4/2012) e per le quali occorre la concessione da parte del Ministero dell'Economia e Finanze (vd. DL n. 40/2010, art. 2 ter).

La L.R. 5/2013 s.m.i. si applica alle sale gioco/sale scommesse art. 88 che se rientranti nei 500 mt di distanza dai luoghi sensibili individuati dalla mappatura comunale sono soggette a delocalizzazione o chiusura. Differente è la questione degli ippodromi e sale bingo che hanno specifica deroga.

All'interno del locale è obbligatorio esporre l'elenco delle attività proibite.

REQUISITI

REQUISITI OGGETTIVI

- Locali aventi destinazione d'uso ricreativa;
- Disponibilità dei locali (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
- Possesso del certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per sale gioco con capienza superiore a 100 persone;

PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di Sala giochi, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it> :

- **Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773** - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (artt. 86 e 110);
- **Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635** – Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza (artt.153 e 195);
- **Legge 27/12/2002 n. 289 – art. 22** - Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive;
- **DL 4/7/2006 n. 223** - art. 38 - Misure di contrasto del gioco illegale;
- **Decreto Ministero Economia e Finanze n. 2011/30011/giochi/UD** - Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- **DL 158/2012 art. 7**, comma 10 – Ricollocazione degli esercizi territorialmente prossimi agli luoghi sensibili mediante apposito decreto interministeriale;
- **Legge Regione Emilia-Romagna 4/7/2013, n. 5** – Norme per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate;
- **Legge regionale del 28/10/2016, n.18**, in particolare, l'art. 48, comma 4 e 5;
- **Delibera di Giunta regionale n. 831/2017**.